

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 182

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni per incentivare
l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione**

*(Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 11 gennaio 2007,
n. 1)*

Trasmesso alla Presidenza il 3 ottobre 2007

252

*Ministero della Pubblica Istruzione***UFFICIO LEGISLATIVO****Decreto Legislativo recante
Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di
istruzione****IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera d) recante delega al governo per l'incentivazione dell'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che recepisce il Testo Unico sulle norme per l'istruzione;

Vista la legge 2 aprile 2007, n. 40 e in particolare l'articolo 13 in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica;

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare, l'art. 69 relativo alla Istruzione tecnica superiore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del ;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi rispettivamente il e il ;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ;

Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione;

EMANA



Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

il seguente decreto legislativo

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. L'incentivazione delle eccellenze, di cui **all'articolo 2, comma 1, lettera d)** della legge 11 gennaio 2007, n. 1 conseguite, a vario titolo, nel percorso di istruzione, è finalizzata alla valorizzazione della qualità dei percorsi e al riconoscimento dei risultati elevati raggiunti da parte di studenti che frequentano istituzioni scolastiche, statali e paritarie, di istruzione secondaria superiore.

2. L'incentivazione concorre a promuovere l'innalzamento dei livelli di apprendimento degli studenti nelle diverse discipline e a garantire a tutti gli studenti pari opportunità di pieno sviluppo delle capacità.

3. Il riconoscimento delle eccellenze, nei diversi settori dell'esperienza di apprendimento, è finalizzata anche ad incentivare la prosecuzione del percorso di istruzione nei licei, negli istituti tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e nella formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 e all'art. 13, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.

4. Il raggiungimento di risultati elevati può rappresentare, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, un fattore di qualificazione del Piano dell'offerta formativa.

5. L'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze è tesa a rinsaldare i rapporti tra il mondo della scuola e le comunità scientifiche ed accademiche e a creare situazioni di dialogo e di cooperazione tra docenti della scuola, ricercatori e docenti universitari, esperti tecnico-professionali di settore.





Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

Articolo 2

(Criteri e procedure)

1. La valorizzazione dell'eccellenza riguarda gli studenti frequentanti il triennio finale dei corsi di istruzione superiore delle scuole statali e paritarie.

2. L'eccellenza è valorizzata in relazione alle specifiche discipline nella loro diversità e varietà, ad aree pluri-disciplinari chiaramente individuate e delimitate nonché a settori avanzati di carattere tecnico e professionale.

3. Il sistema di valorizzazione dell'eccellenza è organizzata in modo da garantire la partecipazione diffusa a prescindere dal tipo di scuola frequentata e secondo procedure, fatte salve le specificità di settore, che assicurino il superamento di eventuali ostacoli alle pari opportunità determinati dalle variabili di genere, di cultura, di lingua e di disabilità.

4. Nell'azione di valorizzazione si considerano sia le prestazioni individuali di singoli allievi sia i risultati raggiunti da gruppi di studenti qualora, come nel settore tecnico e professionale, siano richieste forme particolari di collaborazione tra studenti.

5. Nella valorizzazione dell'eccellenza può essere altresì considerato il conseguimento di certificazioni di competenze ad elevato livello di standardizzazione e con validità internazionale **collegabili ai percorsi di istruzione**, come può avvenire nel campo delle lingue straniere e delle tecnologie informatiche.

Articolo 3

(Organizzazione)

1. Al fine di rendere possibile il coinvolgimento di tutti gli studenti, sollecitando ogni singola istituzione scolastica, e di riconoscere autentici livelli elevati di conoscenza e di competenza, l'individuazione delle eccellenze avverrà mediante procedure di confronto e di competizione, quali ad esempio olimpiadi, certamina, competizioni





Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

nazionali, organizzate di norma per successive fasi, dal livello della singola istituzione scolastica a quello provinciale e regionale, sino al livello nazionale.

2. I responsabili dei diversi livelli del sistema di istruzione, e altri soggetti pubblici e privati **nazionali o comunitari** con esperienze già consolidate, accreditati, a questo scopo, dall'Amministrazione scolastica, possono concorrere all'individuazione delle eccellenze.

3. Il Ministero della Pubblica Istruzione sottoscrive specifiche intese con i soggetti, pubblici e privati, di cui al precedente comma, interessati a partecipare all'iniziativa di valorizzazione delle eccellenze e in grado di rispettare i criteri indicati nel comma successivo.

4. Per le iniziative di individuazione delle eccellenze devono essere rispettati i seguenti criteri:

- a. ogni iniziativa di riconoscimento delle eccellenze deve avere a riferimento un'autorità scientifica significativa quale ad esempio università, accademia, istituti di alta ricerca, organizzazioni professionali, per garantire validità ad ogni valutazione di risultati avanzati ed assicurare la credibilità delle azioni intraprese, sia presso le scuole e i loro insegnanti, sia nei confronti degli studenti e delle loro famiglie;
- b. per l'accREDITAMENTO di soggetti esterni all'amministrazione vengono prese in considerazione le esperienze già realizzate con particolare riferimento all'ambito nazionale ed internazionale, la capillarità della loro presenza territoriale, la capacità operativa e il prestigio scientifico e culturale, la disponibilità di risorse organizzative e professionali;
- c. vanno garantiti il pieno rispetto della trasparenza nei criteri di partecipazione, nelle procedure di selezione nonché la pubblicità dei risultati ottenuti.

Articolo 4

(Riconoscimenti e premi)





Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

1. Il riconoscimento dei risultati elevati raggiunti avviene tramite certificazione **delle eccellenze**, garantisce l'acquisizione di credito formativo e può dare origine a varie forme di incentivo, da assumere entro il limite delle disponibilità finanziarie previste al comma 4 dell'articolo 7 del presente decreto legislativo:

- a. benefit e accreditamenti per l'accesso a biblioteche, musei, **istituti e luoghi della cultura**;
- b. ammissione a tirocini formativi
- c. viaggi di istruzione e visite presso centri specialistici
- d. benefici di tipo economico
- e. altre forme di incentivo secondo intese e accordi stabiliti con soggetti pubblici e privati.

Articolo 5

(Programma annuale)

1. Prima dell'avvio di ogni anno scolastico, con apposito decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione, viene definito il Programma nazionale di promozione dell'eccellenza che fornisce alle scuole, ai docenti, agli studenti e ai loro genitori l'informazione puntuale sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico.

2. Il Programma annuale viene definito sia con riferimento ai risultati dell'analisi valutativa del sistema scolastico condotta dall'INVALSI, sia in coerenza con gli interventi di promozione di specifici settori di competenza, con particolare riferimento allo sviluppo della cultura scientifica, e tenendo presenti le decisioni di sviluppo innovativo del sistema di istruzione, in relazione soprattutto al potenziamento dell'area tecnica e professionale.

3. Il Programma annuale contiene:

- a. le discipline, le aree disciplinari ed i settori tecnico-operativi rispetto ai quali si intende operare;





Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

- b. le certificazioni di cui all'articolo 2, comma 5 il cui conseguimento dà origine a riconoscimento;
- c. le procedure di accreditamento per i soggetti che intendono operare in collaborazione con l'amministrazione scolastica;
- d. i soggetti proponenti, sia dell'amministrazione sia tra gli organismi accreditati;
- e. il calendario delle iniziative, le modalità di partecipazione;
- f. le procedure di confronto e di competizione e la loro organizzazione;
- g. le risorse finanziarie dedicate, la quota pro capite di incentivo che verrà assicurata agli studenti eccellenti, le modalità di erogazione delle risorse finanziarie.

4. Possono confluire nel Programma le competizioni che hanno nel tempo conseguito livelli di prestigio e di consenso nelle istituzioni scolastiche per particolari ambiti disciplinari o per specifiche discipline di studio, purché promosse e realizzate dall'amministrazione scolastica o da soggetti accreditati dall'amministrazione scolastica medesima.

5. Le competizioni incluse nel programma annuale possono avvalersi di adeguate forme di sostegno validate dal Ministero; particolare attenzione sarà dedicata a competizioni con sviluppi anche internazionali.

6. Il Programma annuale prevede le modalità per assicurare il monitoraggio delle iniziative, la valutazione di impatto, nella prospettiva di eventuali miglioramenti per gli anni successivi.

Articolo 6

(Certificazione dei risultati di eccellenza)

1. Il conseguimento di eccellenza dà sempre diritto a specifica certificazione che è condizione necessaria per conseguire, oltre agli incentivi di cui al precedente articolo 4, anche le facilitazioni utili per l'accesso all'istruzione e formazione superiore.





Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

2. Per quanto attiene alle eccellenze conseguite nei percorsi di istruzione, le certificazioni **delle stesse** vengono rilasciate, anche in collaborazione con i soggetti accreditati, da:

- a. i dirigenti delle istituzioni scolastiche, per la certificazione di crediti formativi, come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni accreditati;
- b. i dirigenti degli Uffici scolastici provinciali, per la certificazione delle eccellenze ottenute in ambito provinciale a vario titolo, come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni accreditati;
- c. i Direttori generali degli Uffici regionali, per la certificazione delle eccellenze ottenute in ambito regionale a vario titolo e come validazione delle attestazioni rilasciate da soggetti esterni accreditati;
- d. il Ministero, per la certificazione **delle eccellenze** relativa ai risultati di competizioni a livello nazionale e internazionale.

3. Le certificazioni di cui ai precedenti commi sono rilasciate a richiesta dell'interessato.

Articolo 7

(Norme finali e finanziarie)

1. Entro la fine di ogni anno scolastico il Ministero della Pubblica Istruzione, renderà pubblico per ciascuna istituzione scolastica statale e paritaria il numero di studenti che hanno conseguito certificazioni di eccellenza con eventuale attribuzione degli incentivi nelle diverse forme indicate nell'articolo 2.

2. Gli elenchi degli studenti che conseguono eccellenze certificate, previo consenso degli interessati, saranno disponibili per le Università, le istituzioni di ricerca e le imprese.

3. Le disposizioni del presente decreto trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico 2007-2008;





Ministero della Pubblica Istruzione

UFFICIO LEGISLATIVO

4. All'onere derivante dal presente decreto si fa fronte con le risorse **allo scopo** stanziato in bilancio nella legge 11 gennaio 2007, n. 1, articolo 3.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.